

19425-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni di dati e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003 in quanto:
 disposto d'ufficio
 richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Angelo Costanzo
Ersilia Calvanese
Ercole Aprile - Relatore -
Antonio Costantini

Sent. n.sez. 719
UP - 03/05/2022
R.G.N. 41377/21

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 03/12/2020 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia
Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile (omissis) l'avv. (omissis) , che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo
l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la
pronuncia di primo grado del 12 maggio 2020 con la quale il Tribunale di Fermo

aveva condannato (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere, dall'anno 2018 e con condotta in corso, maltrattato la figlia (omissis) (omissis), ponendo in essere nei suoi confronti sistematiche violazioni consistite nell'impedire alla ragazza di intrattenere relazioni sociali con i suoi coetanei, di svolgere qualunque tipo di attività extrascolastica che le potesse consentire di uscire di casa da sola, e nel sottoporla ad un controllo ossessivo ogni volta che faceva rientro da scuola, giungendo a punirla con percosse quando non atteneva alle regole impartitele, quali quelle di fare il tragitto a piedi da sola ed evitare compagnie maschili lungo il tragitto, e di avvertirlo al telefono di ogni minimo ritardo, ovvero impedendole di frequentare la scuola, minacciandola che l'avrebbe picchiata fino alla morte; così incutendo nella ragazza una tale paura e frustrazione che l'aveva indotta a denunciare i fatti ai propri insegnanti affinché l'aiutassero e potesse essere affidata ad una struttura educativa, come in effetti era avvenuto il : (omissis) .

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le carte del processo avessero escluso la ricorrenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, in specie, di una volontaria e abituale condotta di sistematica sopraffazione della persona offesa, provando invece che vi era stato un unico violento episodio di "vessazione", come pure confermato dai testi (omissis) e (omissis); avendo altri componenti della famiglia smentito che l'imputato avesse impedito alla figlia di praticare attività extrascolastiche e sportive; e che la documentazione rinvenuta sul cellulare della minore, relativa ad un suo coinvolgimento in un furto commesso con il fidanzato, aveva giustificato le apprensioni e le preoccupate reazioni del genitore.

2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, nonostante fosse stato accertato che vi era un saldo rapporto familiare e i genitori avevano improntato le loro relazioni con la figlia all'accudimento, alla cura e alla protezione; che l'imputato si era reso responsabile di un solo episodio violento verso la ragazza, quello del 5 aprile 2018, e in seguito aveva cercato di comprendere il comportamento della stessa invitandola a tornare a casa; e che l'accaduto era dipeso dalle problematiche comportamentali della persona offesa e dalla insofferenza di questa ad ogni forma di controllo e di normale ingerenza della sua vita da parte degli adulti di riferimento, come confermato anche dalle violazioni perpetrate dalla minore delle regole comportamentali impostele nella



struttura dove, dopo l'allontanamento della casa familiare, era stata ospitata, che erano state illogicamente sminuite con la qualifica di "piccole bugie".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. I due motivi del ricorso, nella parte in cui, al di là del formale dato enunciativo, contengono doglianze afferenti alla ricostruzione dei fatti – su tali punti strettamente connessi tra loro e dunque esaminabili congiuntamente – sono inammissibili, perché in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e in parte manifestamente infondati.

2.1. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente, senza riuscire a dimostrare reali situazioni di travisamento della prova, si muovono sostanzialmente nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, sovrapponibili a quelli a suo tempo sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

Solo formalmente sono stati denunciati vizi di motivazione, essendosi il ricorrente limitato a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato al contenuto di singole emergenze acquisite. Ed invece, i giudici di merito avevano chiarito, con motivazione perspicua e convincente, come la versione offerta dalla persona offesa nel corso della sua audizione – che aveva riferito di essere stata sottoposta dal padre ad un regime di vita rigorosissimo – avesse trovato significativi riscontri sia nella documentazione medica (relativa alle reazioni autolesionistiche avute dalla persona offesa, appena maggiorenne, a causa dei atteggiamenti che il padre aveva avuto con lei durante gli incontri in istituto); sia nei risultati delle verifiche psicologiche effettuate da alcuni specialisti, che avevano appurato come l'imputato, d'intesa con la moglie, pur cercando di instaurare con la prole un rapporto di cura e di attenzione costante, avesse improntato il suo atteggiamento ad uno spirito di eccessivo dirigismo, senza dimostrare alcuna disponibilità ad assecondare le "spinte evolutive al cambiamento" di una figlia che si avvicinava alla maggiore età, giungendo a pretendere di controllarne tutti i movimenti, impedendole di stabilire qualsiasi relazione esterna alla famiglia: ragazza alla quale era stata poi diagnosticata una



sindrome ansioso-depressiva, causata da quello stato di profondo disagio familiare, che l'aveva persino condotta ad una iniziativa autolesionistica.

La fondatezza della ricostruzione privilegiata dai giudici di merito era stata corroborata dalle deposizioni di un insegnante e del vicepresidente della scuola, i testi (omissis) e (omissis), i quali, oltre a rammentare come alla minore fosse stata sostanzialmente preclusa la partecipazione a gite scolastiche o altre attività proposte dall'istituto (tanto che la ragazza, pur studiosa e preparata, era risultata con i docenti sempre taciturna, rifiutando persino di farsi fotografare con i compagni e manifestando una "sofferenza silenziosa"), avevano riferito quanto accaduto nell'aprile 2018, allorquando (omissis) aveva raccontato di essere stata picchiata dal padre, che l'aveva tenuta chiusa a casa per due giorni perché l'aveva vista per strada in compagnia di un ragazzo; ed avevano aggiunto di aver assistito ad un significativo episodio avvenuto in seguito a scuola quando, in occasione di un incontro tra docenti e genitori, l'imputato (alla presenza della ragazza, ferma in un angolo "tutta ripiegata su se stessa") aveva affrontato con atteggiamento minaccioso un professore, dicendogli che "aveva visto la figlia che, all'uscita da scuola, aveva attraversato la strada con un ragazzo", sicché pretendeva che "gli venisse messo per iscritto che la figlia non si drogava e che non era una poco di buono".

L'attendibilità della deposizione della giovane vittima, dunque, lungi dal risultare il frutto di una iniziativa di una "persona scaltra e manipolatrice", come la difesa aveva cercato di far credere, non era stata smentita – ha convincentemente spiegato la Corte di merito – né dal fatto che i fratelli avessero parlato di un rapporto idilliaco della sorella con i genitori, indicazione che era provenuta da soggetti evidentemente preoccupati di salvaguardare la compattezza familiare; né dalle vicende accadute durante la permanenza della minore nel primo istituto dove era stata collocata dopo l'allontanamento dalla casa familiare, quando – in un periodo nel quale aveva subito le conseguenze negative di quell'improvviso "cambio di vita", riuscendo in seguito a superare quel momento di difficoltà – era stata scoperta nel mentre continuava ad utilizzare, contro le regole della struttura, un cellulare nel quale erano stati trovati riferimenti ad un suo coinvolgimento nella commissione, con il fidanzato, di un piccolo furto ad una bancarella e ad alcune non meglio definite fotografie "compromettenti" di una compagna (foto che (omissis) avrebbe poi spiegato esserle state affidate da una amica che aveva temuto che altri potessero farne un uso sconveniente): in quanto si era chiarito come tali specifici episodi non avessero affatto determinato i comportamenti maltrattanti che il genitore aveva tenuto in precedenza, anche considerato che di quei dettagli sui comportamenti

'devianti' tenuti nell'istituto né l'odierno ricorrente né la stessa persona offesa erano stati informati.

3. Sono, invece, fondati i due motivi del ricorso nella parte in cui la difesa ha posto in discussione l'esistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e ha domandato, in subordine, una riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 571 cod. pen.

3.1. Sotto il primo punto di vista va rilevato come, a fronte delle specifiche questioni che il difensore aveva posto con l'atto di appello circa la problematica configurabilità nel caso di specie del dolo che caratterizza il delitto di maltrattamenti in famiglia – avendo la difesa sottolineato come le condotte del padre, preoccupato della relazione sentimentale che la figlia minore aveva avviato con un coetaneo, fossero state esclusivamente ispirate dalla preoccupazione (forse eccessiva) di garantire una adeguata "protezione" della ragazza da quella che era stata intesa come una situazione di potenziale pericolo – la motivazione della sentenza della Corte di appello si presenti sul punto incompleta e poco convincente. Quasi totalmente concentrati sulla verifica della attendibilità della narrazione della ragazza, i giudici di merito hanno omesso di scandagliare adeguatamente l'esatta portata dell'aspetto psicologico della vicenda, limitandosi a sostenere la presenza di un dolo generico, una "consapevolezza della portata lesiva della personalità altrui dei singoli atti", sostenendo che il genitore "aveva (mostrato) una forte carica aggressiva" che non era riuscito a reprimere in alcuni specifici episodi, nei suoi incontri con gli psicologi, e "verosimilmente (anche) in ambito familiare": tuttavia, finendo significativamente per riconoscere come nelle sue iniziative l'imputato fosse stato fortemente condizionato da una "visione arcaica, rigida e normativa della realtà" (v. pag. 13 sent. impugn.) e avesse dimostrato di non essere disponibile a "porre in nessun modo in discussione le rigide regole che aveva imposto ai figli" e, così, di non essere stato in grado di riconoscere quel malessere che stava vivendo la figlia (v. pag. 24 sent. impugn.).

3.2. Sotto altro e complementare punto di vista, va evidenziato come il difensore dell'imputato avesse chiesto espressamente – con l'atto di appello, ribadendo l'istanza con una memoria depositata nell'udienza di trattazione dell'impugnazione – di valutare la possibilità di 'derubricare' il fatto accertato qualificandolo al più come una ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, tenuto conto che gli episodi in cui l'imputato aveva manifestato atteggiamenti violenti verso la figlia erano stati pochi e isolati, e si erano concretizzati in un breve arco temporale subito dopo la scoperta di quella frequentazione della figlia con il fidanzatino: doglianza alla quale la Corte

territoriale ha risposto in maniera sbrigativa (v. pag. 24, sent. impugn.), operando un mero rinvio al contenuto della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale di Fermo si era laconicamente limitato a trascrivere alcune massime giurisprudenziali (v. pagg. 10-11 sent. primo grado), senza calarne la portata applicativa nel caso di specie e, in tal modo, in pratica mancando di replicare alla specifica questione di diritto che era stata portata alla sua attenzione dalla difesa dell'odierno ricorrente.

4. La sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio, colmerà le indicate lacune e incongruenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso il 03/05/2022

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

